

Provvedimenti del Governo a sostegno della liquidità e del credito alle imprese (garanzia del Fondo di Garanzia, della SACE, sospensione/allungamenti dei finanziamenti in corso)

Il Governo, con due Decreti, uno del 17.03.2020 (n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020) e uno dell'8.4.2020 (n. 23, in via di conversione in Legge) ha dato corso a vari interventi volti a sostenere il Paese in termini economici e finanziari tra cui taluni finalizzati a sostenere la liquidità e la concessione di credito alle imprese. Nelle more della pubblicazione del nuovo Decreto cosiddetto "Rilancio" (e ove previsto, dell'emanazione delle relative norme attuative e circolari), che dispone ulteriori nuove misure a supporto anche delle attività economiche, si riportano in sintesi le previsioni delle misure specifiche dei citati provvedimenti di diretto interesse delle imprese a sostegno della liquidità e del credito..

Sul versante creditizio (finanziamenti, leasing, mutui) le linee d'intervento ad immediato accesso per le PMI si possono riassumere in due direttrici:

- **Finanziamenti e affidamenti in corso in bonis – sospensione fino al 30.09.2020.**

E' possibile chiedere ai soggetti finanziatori (Banche / intermediari finanziari) di avvalersi delle misure di cui all'art. 56 del Decreto Legge 17.03.2020 e quindi:

- che non siano revocati gli affidamenti a revoca fino al 30.09.2020;
- la proroga degli affidamenti a scadenza senza piano di ammortamento (quali gli anticipi a scadenza di c/c, sbf, fatture, ecc.) fino al 30.09.2020;
- la sospensione fino al 30.09.2020 di rate e canoni in scadenza (che dovranno essere dilazionati dal soggetto finanziatore di fatto dal mese di ottobre 2020);

- **Nuova finanza alle imprese con la garanzia di Stato del Fondo di Garanzia (Legge 662/96).**

Ampliamento (fino al 31.12.2020) dell'intervento del Fondo di Garanzia (Legge 662/96), mediante:

- aumento del massimale di garanzia accordabile ad ogni singola impresa, da 2,5 a 5 milioni di Euro;
- il rilascio di una garanzia nella misura del 100% a Banche / Intermediari finanziari per finanziamenti fino a 25.000 euro (entro massimo il 25% del fatturato, per durate fino a 6 anni compreso un preammortamento di 24 mesi);
- aumento delle percentuali di garanzia ai soggetti finanziatori (Banche / Intermediari finanziari) fino al 90% per durate fino ai 6 anni ed entro specifici parametri (80% in caso di rinegoziazione dei finanziamenti), ulteriormente ampliabile al 100% per le imprese fino a 3,2 milioni di euro di ricavi (con l'intervento integrativo di un Confidi o altro Fondo di Garanzia);
- allargamento della platea delle imprese garantibili (sospendendo il sistema di rating per l'accesso alla garanzia, estendendo l'intervento anche alle imprese fino a 499 dipendenti, nonché a quelle non più in bonis, purché non a sofferenza e purché l'eventuale classificazione tra i "deteriorati" sia successiva al 30.1.2020, ovvero l'ammissione a specifiche procedure concorsuali sia successiva al 31.12.2019);
- ampliamento delle operazioni garantibili al FDG (ammessi anche finanziamenti volti ad estinguere quelli in corso, purché vi sia finanza aggiuntiva pari almeno al 10% rispetto al residuo da estinguere, salvo che non siano già garantiti dal Fondo di Garanzia).

- **Nuova finanza alle imprese con la garanzia SACE.**

Fino al 31.12.2020, garanzia di SACE a favore delle imprese di tutte le dimensioni (anche PMI che abbiano esaurito il massimale del Fondo di Garanzia):

- nella misura tra il 70% e il 90% del finanziamento (90% per le imprese fino a 1,5 miliardi di Euro di fatturato)
- fino ad un massimo del 25% del fatturato, (ovvero, se maggiore, al doppio del costo del personale 2019)
- relativamente a finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi)
- condizionata al rispetto di specifiche condizioni (es. divieto della distribuzione di dividendi per i successivi 12 mesi)

Per maggiori dettagli si rimanda alla [seguente sezione del sito internet](#), nonché al sito internet del [MISE](#), del [MEF](#), del [Fondo di Garanzia](#) e della [SACE](#).